

**DCO 34/08**

**REALIZZAZIONE DI UNA ANAGRAFICA COMUNE PER GLI IMPIANTI  
DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PER GLI OPERATORI  
ELETTRICI**

**RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA I VARI  
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE ELETTRICO**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: energia elettrica*

*18 novembre 2008*

## **Premessa**

*Il presente documento reca gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'adozione di provvedimenti per la razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore elettrico finalizzata alla semplificazione dei processi, alla riduzione delle incombenze derivanti dagli obblighi informativi in capo agli operatori elettrici (titolari di impianti di produzione di energia elettrica, soggetti che hanno la disponibilità di impianti di generazione elettrica, soggetti firmatari di convenzioni col GSE per la cessione di energia in ritiro amministrato o per l'ottenimento di incentivi, utenti del dispacciamento, operatori di mercato) e alla realizzazione di un'anagrafica unica di sistema per gli impianti di produzione di energia elettrica e per gli operatori elettrici nell'ambito della quale procedere ad identificare in modo univoco gli impianti di produzione e i soggetti non istituzionali operanti nel settore (operatori elettrici) di modo da permettere un allineamento dei database gestiti dai diversi soggetti istituzionali e sistemici del settore elettrico (Autorità e GME, Terna, GSE, gestori di rete, ecc.) e l'interfacciamento e il confronto dei dati contenuti all'interno dei medesimi database. I presenti orientamenti dell'Autorità sono finalizzati alla definizione delle procedure, delle tempistiche e delle modalità attraverso le quali realizzare le predette finalità. Gli orientamenti di cui la presente documento si rendono, altresì, necessari in quanto l'ordinamento dei flussi informativi afferenti all'attività di produzione di energia elettrica risulta di fondamentale importanza per la gestione della generazione diffusa anche alla luce del rilevante incremento presente ed atteso di tale forma di generazione.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **12 dicembre 2008**.*

### **Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:**

**Autorità per l'energia elettrica e il gas**  
**Direzione Mercati**  
**Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale**  
**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**  
**tel. 02.655.65.336/290/284**  
**fax 02.655.65.265**  
**e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)**  
**sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)**

## 1. Introduzione

Il presente documento reca gli orientamenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) per l’adozione di provvedimenti per la razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore elettrico finalizzata alla semplificazione dei processi, alla riduzione delle incombenze derivanti dagli obblighi informativi in capo agli operatori elettrici (titolari di impianti di produzione di energia elettrica, soggetti che hanno la disponibilità di impianti di generazione elettrica, soggetti firmatari di convenzioni con il GSE per la cessione di energia in ritiro amministrato o per l’ottenimento di incentivi, utenti del dispacciamento, operatori di mercato) e alla realizzazione di un’anagrafica unica di sistema per gli impianti di produzione di energia elettrica e per gli operatori elettrici nell’ambito della quale procedere ad identificare in modo univoco gli impianti di produzione e i soggetti non istituzionali operanti nel settore (operatori elettrici) di modo da permettere un allineamento dei database gestiti dai diversi soggetti istituzionali e sistemici del settore elettrico (Autorità, GME, Terna, GSE, gestori di rete, ecc.) e l’interfacciamento e il confronto dei dati contenuti all’interno dei medesimi database.

Nel documento si procede, dapprima, ad un’analisi dell’attuale contesto regolatorio attraverso una sintetica descrizione dei diversi database esistenti nel sistema evidenziando il tipo di dati raccolti e i soggetti che li gestiscono (capitolo 2), successivamente si procede ad evidenziare le criticità che un sistema di database come quello attualmente esistente determina in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, oltre che l’onerosità che esso comporta, sia in termini di gestione di risorse, sia in termini di adempimenti a cui risulta essere soggetto l’operatore elettrico (capitolo 3). Infine nel capitolo 4 si delineano i principi e le azioni che si ritiene utile attuare al fine di realizzare un database univoco delle anagrafiche impianto e operatore elettrico che raccolga e unifichi tutte le informazioni di base comuni agli attuali database riducendo l’onere gestionale dei soggetti sistemici, nonché gli adempimenti degli operatori elettrici, ma soprattutto che permetta, attraverso un sistema di codifica univoco ed uniforme a livello nazionale<sup>1</sup>, l’interoperabilità<sup>2</sup> fra i vari database gestiti dai diversi soggetti sistemici.

Il presente documento si conclude con alcuni allegati. L’Appendice 1 che riporta il glossario in cui sono presenti varie definizioni ed in particolare quelle di impianto, sezione, gruppo di generazione, ecc. necessarie al fine di permettere una classificazione univoca<sup>3</sup>; l’Allegato A1 che riporta il set minimo di dati che devono essere censiti nell’anagrafica impianti; l’Allegato A2 che riporta il set minimo di dati che devono essere censiti nell’anagrafica operatori.

## 2. Attuale assetto regolatorio

L’attuale quadro regolatorio è caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di database gestiti dai vari soggetti sistemici (Terna, GME, GSE e Distributori), ognuno dei quali creato per ben determinate e circoscritte finalità.

Sulla base di quanto disposto dall’articolo 37 della delibera dell’Autorità n. 111/06 le imprese distributrici sono tenute a realizzare e mantenere un registro elettronico dei punti di immissione localizzati nel loro ambito di competenza. Il predetto registro è organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ed il suo contenuto minimo è

---

<sup>1</sup> Per uniforme a livello nazionale si intende che il codice dovrebbe essere generato da un solo e unico soggetto a livello nazionale usando un predefinito algoritmo.

<sup>2</sup> Per interoperabilità si intende almeno l’interoperabilità concettuale, ossia a livello semantico, se non addirittura l’interoperabilità tecnica, ossia a livello di compatibilità tra software utilizzati;

<sup>3</sup> Tali definizioni sono le medesime che l’Autorità ha ritenuto opportuno adottare per il monitoraggio del mercato elettrico (Allegati alla deliberazione dell’Autorità ARG/elt n. 115/08)

definito da Terna, sentite le imprese distributrici. Per le unità di produzione non rilevanti, tale registro deve contenere l'indicazione del codice impianto (codice SAPR) al fine di renderlo interoperabile con il "Registro delle unità di produzione non rilevanti" (nel seguito: RUPN6) tenuto da Terna. Quest'ultima gestisce il registro RUPN6, all'interno del quale è definito il codice impianto e sono indicati i dati anagrafici di ciascuna unità di produzione non rilevante (vedi figura 1). L'impresa distributtrice aggiorna i dati anagrafici delle unità di produzione non rilevanti nel registro RUPN6, mediante apposita procedura informatica resa disponibile da Terna, la quale, sulla base degli aggiornamenti effettuati dall'impresa distributtrice, provvede all'identificazione e alla registrazione dei punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevante nel RUPN6 con cadenza mensile.

Campo	Descrizione Dato	Competenza Aggiornamento
Nome Impianto	Nome dell'impianto	DISTRIBUTORE
Codice Identificativo Impianto (SAPR)	Codice Identificativo dell'impianto, riferito al punto di immissione dell'impianto connesso alla rete con obbligo di connessione di terzi, ed in riferimento al quale il gestore di rete (Distributore) comunica le energie immesse in rete	DISTRIBUTORE
Valido Dal	Data a partire dalla quale l'impianto avvia l'esercizio commerciale	DISTRIBUTORE
Valido Al	Data a partire dalla quale l'impianto cessa l'esercizio	DISTRIBUTORE
Indirizzo Impianto	Indirizzo dell'impianto	DISTRIBUTORE
Comune Impianto	Nome Comune dell'impianto	DISTRIBUTORE
Provincia Impianto	Nome Provincia dell'impianto	DISTRIBUTORE
CAP impianto	Codice postale del comune dell'impianto	DISTRIBUTORE
Distributore Impianto	Distributore competente per il punto di immissione	DISTRIBUTORE
Potenza MVA	Somma delle potenze MVA dei gruppi appartenenti l'impianto	DISTRIBUTORE
Potenza Nominale Elettrica [MW]	Somma delle potenze elettriche nominali dei gruppi appartenenti l'impianto	DISTRIBUTORE
Tensione(kV)	Livello di tensione della rete espresso in kV a cui è connesso l'impianto	DISTRIBUTORE
Tipologia Fisica	Fonte primaria con cui è alimentato l'impianto	DISTRIBUTORE
Utente del Dispacciamento	Ragione Sociale dell'Utente del Dispacciamento	TERNA
Codice Contratto Dispacciamento	Codice Identificativo del contratto di dispacciamento in immissione	TERNA
Inizio Contratto di Dispacciamento	Data a partire dalla quale l'unità è inserita nel contratto di dispacciamento	TERNA
Fine Contratto di Dispacciamento	Data a partire dalla quale l'unità non appartiene al contratto di dispacciamento	TERNA
Tipologia Commerciale	Codice Identificativo delle tipologie di cui all'articolo 8 delibera 111/06: il suo valore è associato a partire dal dato anagrafico dichiarato dal distributore "tipologia fisica".	TERNA
Liv Tensione	Codice Identificativo del livello di tensione utilizzato dai sistemi di Settlement per l'applicazione dei coefficienti di perdita alle energie immesse: il suo valore è associato a partire dal dato anagrafico dichiarato dal distributore "tipologia fisica".	TERNA
Codice Zona di Mercato	Codice Identificativo della zona di mercato a cui appartiene l'impianto di cui al Codice di Rete: il suo valore è associato dalle informazioni anagrafiche dichiarate dai distributori	TERNA

**Figura 1:** contenuto informativo del registro delle unità non rilevanti

Accanto a questi registri, utilizzati esclusivamente per censire le unità di produzione non rilevanti vi è un altro registro gestito da Terna per censire le unità di produzione rilevanti (RUP). In tale registro gli utenti del dispacciamento sono obbligati a registrare le unità di produzione di cui sono titolari (o per cui hanno ottenuto dal titolare un mandato senza rappresentanza), pena l'impossibilità di effettuare transazioni nel mercato elettrico o di registrare transazioni a termine sulla piattaforma conti energia (PCE). Tale registro oltre a codificare in maniera univoca le singole unità di produzione rilevanti in cui può essere scomposto un singolo impianto (codice RUP) contiene tutte le

informazioni di carattere tecnico relative agli impianti di produzione di energia elettrica connessi in RTN e a quelli connessi in distribuzione aventi taglia superiore ai 10 MVA. I registri suddetti sono utilizzati per lo più per finalità inerenti l'attività di dispacciamento di Terna; a questi si aggiunge un database che Terna ha realizzato a seguito dell'approvazione della delibera dell'Autorità n. 160/06 che istituisce presso Terna un sistema informativo dei dati e delle informazioni relative alla generazione distribuita e alla microgenerazione finalizzato a consentire all'Autorità di espletare gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 89, della legge n. 239/04.

Parallelamente il GSE ha realizzato una serie di database finalizzati alla gestione dei meccanismi di incentivazione o di regime amministrato che esso è chiamato a gestire e che prevedono l'acquisizione del set minimo di dati necessari al rilascio dell'abilitazione all'accesso ad uno dei vari regimi incentivanti (CIP 6/92, qualifica IAFR, qualifica di cogenerazione ad alto rendimento, conto energia fotovoltaico, ecc) o dei diversi regimi amministrati (ritiro dedicato, scambio sul posto).

Inoltre, presso il GME sono presenti una serie di database che servono a registrare tutti i dati commerciali funzionali all'operatività del mercato elettrico.

Infine, recentemente l'Autorità con la deliberazione ARG/elt n. 115/08 (di seguito: delibera n. 115/08) ha previsto, al fine di poter migliorare significativamente il monitoraggio del mercato elettrico, che Terna, GSE e GME realizzino ciascuno al proprio interno un data warehouse contenente un insieme di dati e informazioni di carattere tecnico e commerciale che permetta all'Autorità di espletare in maniera più efficiente ed efficace la propria funzione. Nella predetta delibera, alla luce delle criticità emerse nel rendere interoperabili i database attualmente esistenti e nel permettere di poter recuperare le diverse informazioni in essi registrate (vedi capitolo 3), l'Autorità ha ritenuto necessario avviare un percorso di riordino e di razionalizzazione dei flussi dati che, partendo dalla creazione di anagrafiche e di codifiche comuni e condivise, permetta di ridurre l'onere di compilazione a cui sono soggetti gli operatori elettrici e al tempo stesso di rendere interoperabili i diversi database.

### **3. Criticità riscontrate**

L'attuale meccanismo di raccolta dei dati risulta fortemente critico. In particolare, il registro dei punti di immissione gestito dalle imprese distributrici e il correlato registro delle unità non rilevanti è caratterizzato da un insieme di informazioni molto esiguo a cui si associa la difficoltà di riuscire a censire tutti gli impianti di produzione esistenti, soprattutto in riferimento alla piccola generazione. Tali carenze sono apparse molto evidenti in seguito all'attività svolta dagli uffici dell'Autorità nell'ambito del monitoraggio della generazione distribuita. Nello specifico si evince una difficoltà a monitorare il sistema in mancanza di un preciso obbligo imposto al produttore di registrare le caratteristiche del suo impianto su un determinato registro elettronico e l'impossibilità di poter estrarre informazioni sul singolo impianto di produzione nel caso in cui ad uno stesso punto di connessione con la rete (rete con obbligo di connessione di terzi) siano connessi più impianti. In aggiunta a tutto ciò si è riscontrata una enorme difficoltà a poter interoperare i vari database presenti nel sistema e gestiti dai vari soggetti sistemici, difficoltà che deriva innanzitutto dalla mancanza di una codifica univoca per gli impianti. Come già rilevato in precedenza, tali criticità sono emerse nella loro completezza durante i numerosi incontri preparatori che nel corso del 2007 e del 2008 la Direzione Mercati dell'Autorità ha effettuato con GSE, GME e Terna al fine di predisporre la delibera n. 115/08. In particolare, da questi incontri è emersa:

- l'attuale impossibilità di interfacciare i database gestiti dai diversi soggetti sistemici in quanto molti dei dati e delle informazioni raccolte sono basate su denominazioni, codifiche e formati tra loro difforni in ragione di adempimenti di atti normativi susseguitisi negli anni e della limitata interdipendenza delle procedure operative relative allo svolgimento delle rispettive attività di propria competenza;

- la necessità di costituire anagrafiche comuni per l'identificazione univoca, tramite codici identificativi uniformi, degli impianti di produzione, dei soggetti firmatari delle convenzioni con GSE per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi della delibera n. 280/07, degli utenti del dispacciamento e degli operatori di mercato, soprattutto per facilitare l'integrazione dei dati archiviati nei diversi data warehouse.

Da quanto suddetto si evince l'esistenza nell'attuale sistema di una pluralità di database in parte sovrapponibili tra loro con una conseguente eccessiva dispersione e frammentazione delle informazioni afferenti ad un medesimo impianto o operatore elettrico, rendendo di fatto impossibile avere un quadro completo delle caratteristiche dell'impianto o delle informazioni relative ad un operatore elettrico e costringendo l'operatore elettrico a dover comunicare più volte le suddette informazioni, con rilevante dispendio di tempo e, quindi, con elevati costi di data entry, nonché aumentando la probabilità di errore.

#### 4. Nuovo assetto regolatorio

Appare evidente, quindi, la necessità e l'urgenza di avviare un processo di razionalizzazione dei flussi informativi che risponda ai seguenti obiettivi **generali**:

1. minimizzare l'onere gestionale a carico degli "operatori elettrici" causato dall'obbligo di comunicare, sovente con modalità differenti, a più soggetti e in svariate sedi i medesimi dati relativi alla propria identità e/o alle caratteristiche tecniche di un impianto di produzione;
2. ridurre le probabilità di errori materiali nel popolamento delle anagrafiche nonché i potenziali incentivi a effettuare false dichiarazioni a causa dell'estrema difficoltà ad effettuare controlli incrociati sulle differenti anagrafiche attualmente in essere;
3. permettere il censimento di tutti gli impianti connessi alle reti elettriche onde far sì che Terna possa adempiere, in maniera pienamente efficiente ed efficace, alle proprie responsabilità in materia di garanzia di adeguatezza della capacità produttiva e di controllo della disponibilità della medesima capacità, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 379 del 2003;
4. permettere l'efficiente ed efficace assolvimento delle funzioni assegnate all'Autorità in materia di monitoraggio del mercato elettrico, nonché in materia di generazione distribuita.

Con riferimento all'obiettivo n. 4, infatti, la realizzazione di un sistema di codifica che permetta di identificare in maniera univoca gli impianti di produzione di energia elettrica e le relazioni che intercorrono tra di essi risulta fondamentale e propedeutico ad un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni di monitoraggio periodico del mercato elettrico e del sistema di generazione. In tale ottica, l'Autorità con delibera n. 115/08 ha dato mandato alla Direzione Mercati per la predisposizione di una proposta di costituzione di anagrafiche comuni fra i soggetti sistemici per l'identificazione univoca degli impianti di produzione, dei soggetti firmatari delle convenzioni con GSE per il ritiro dell'energia ai sensi della delibera n. 280/07, degli utenti del dispacciamento e degli operatori di mercato.

Naturalmente, affinché la costituzione di anagrafiche comuni permetta il perseguimento delle finalità summenzionate è necessario che il processo si fondi su principi e criteri che prevedano l'attribuzione a ciascun impianto di produzione di una codifica che consenta di identificare in modo univoco il medesimo impianto e di garantire l'interoperabilità tra almeno i database gestiti, seppur per finalità diverse, dai soggetti sistemici (GME, Terna, GSE, distributori).

## **4.1 Anagrafica impianti**

### 4.1.1 Istituzione dell'anagrafica impianti e suo contenuto informativo

Sulla base degli approfondimenti effettuati si ritiene opportuno prevedere la realizzazione di un'anagrafica centralizzata degli impianti di produzione alla quale tutti i titolari di impianti di produzione di energia elettrica o i soggetti che ne hanno la disponibilità devono obbligatoriamente accedere per la registrazione e l'ottenimento dei codici identificativi univoci dei propri impianti di produzione coi quali operare nel sistema elettrico e che, visto il suo ruolo di concessionario ed esercente delle attività di trasmissione e dispacciamento, sia Terna il soggetto preposto alla predisposizione, alla gestione e alla manutenzione del database dell'anagrafica centralizzata degli impianti del sistema elettrico.

Tale database deve riportare tutti i dati tecnici relativi a ciascun impianto di produzione connesso alla rete elettrica, nonché le caratteristiche di ciascuna sezione, gruppo di generazione, motore primo e generatore elettrico in cui può essere suddiviso e deve essere strutturato in modo tale da attribuire a ciascun impianto di produzione e agli elementi in cui è suddivisibile (sezioni e gruppi di generazione) un codice identificativo univoco ed uniforme a livello nazionale. Nell'Allegato A1 al presente documento si riportano le informazioni che, ad una prima analisi, si ritiene debbano essere contenute nel predetto database. Tali informazioni sono le medesime che l'Autorità ha ritenuto necessario che Terna, GSE e GME acquisiscano per il monitoraggio del mercato elettrico ai sensi della delibera n. 115/08. In tal senso l'anagrafica impianti costituisce, anche, uno strumento di cui l'Autorità dota Terna al fine di poter ottemperare ai compiti ad essa attribuiti dalla medesima Autorità.

#### ***Spunto di consultazione n. 4.1***

*Si condivide tale orientamento? Quali altre informazioni si ritiene sia necessario acquisire all'interno dell'anagrafica impianto?*

### 4.1.2 Meccanismo di popolamento dell'anagrafica impianti

Naturalmente, al fine di rendere efficiente il sistema di censimento degli impianti di generazione, è necessario prevedere che ci sia un obbligo in capo al produttore affinché questi provveda a registrare il suo impianto su tale database e ad aggiornare tali dati ogni qualvolta l'impianto subisca interventi manutentivi che determinino un cambiamento dei dati tecnici dell'impianto presenti nell'anagrafica. A tal fine si ritiene opportuno che il processo di compilazione dell'anagrafica impianto ricalchi, a meno di alcune modifiche volte a migliorarne l'efficacia e l'efficienza e tese ad integrare tale processo nella nuova disciplina delle connessioni attive introdotta dalla delibera ARG/elt n. 99/08 (TICA), l'attuale sistema di censimento degli impianti di generazione connessi alla rete di bassa tensione introdotto dall'Autorità con la delibera n. 89/07 (CENSIMP).

#### 4.1.2.a Popolamento per gli impianti connessi alla rete dopo il 31 dicembre 2008

Nel caso di impianti di produzione non ancora connessi alla rete alla data del 31 dicembre 2008 o per tutti quegli impianti che successivamente a tale data inoltrino una richiesta di modifica della connessione ai sensi della delibera n. 99/08 il processo di identificazione e registrazione in CENSIMP è effettuato secondo il seguente flusso.

Una volta presentata al distributore competente/Terna richiesta di connessione/modifica della connessione ai sensi della delibera n. 99/08 il soggetto richiedente la connessione riceve dal distributore competente/Terna un codice (CP - codice pratica) che identifica univocamente la pratica di connessione (commi 6.3, lettera g), e 19.1, lettera e) della delibera n. 99/08).



Successivamente, all'accettazione del preventivo per la connessione, e nel caso di impianti connessi in AT e AAT, non prima dell'accettazione della STMD (Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio), il soggetto richiedente la connessione è tenuto a registrare l'impianto nel sistema CENSIMP compilando la relativa anagrafica e assumendosi la responsabilità sulla correttezza e veridicità dei dati dichiarati. Tale registrazione deve essere effettuata prima che venga effettuato il primo parallelo con la rete dell'impianto. A fine registrazione, infatti, il sistema CENSIMP rilascia un'attestazione di avvenuta registrazione che il richiedente la connessione deve obbligatoriamente trasmettere all'impresa distributrice competente/Terna, pena l'impossibilità di effettuare il primo parallelo dell'impianto. Il richiedente la connessione deve registrare su CENSIMP tutti i dati anagrafici relativi all'impianto (potenza, tipologia, sezioni, gruppi, ecc.) e i dati relativi al soggetto titolare dell'impianto e all'eventuale soggetto che lo gestisce (vedere anagrafica operatori, paragrafo 4.2), nonché il codice identificativo della pratica (CP) rilasciato dal distributore competente/Terna. Il sistema CENSIMP provvede ad associare all'impianto un codice identificativo univoco per l'impianto e per ciascuna sezione e gruppo di generazione in cui l'impianto è suddivisibile, nonché ad effettuare l'attribuzione di codici identificativi al soggetto responsabile e al proprietario in quanto operatori del sistema elettrico<sup>4</sup>.

L'anagrafica così registrata risulta essere provvisoria e diverrà definitiva a seguito dell'avvenuta validazione da parte del distributore competente/Terna.

Il produttore è responsabile dell'accuratezza dei dati dichiarati in CENSIMP, della loro correttezza e veridicità. A tal fine Terna si riserva di chiedere rettifiche e/o motivazioni a supporto dei dati registrati dal produttore e di effettuare verifiche, anche per il tramite del gestore di rete cui l'impianto è connesso:

- (i) attraverso il confronto con i dati precedentemente acquisiti ed in proprio possesso;
- (ii) in occasione di eventi di rete;
- (iii) mediante ispezioni.

Qualora le verifiche diano esito negativo, l'impianto viene sospeso dall'iscrizione nei registri utilizzati ai fini del dispacciamento e Terna ne dà comunicazione all'Autorità per i provvedimenti del caso. La sospensione è revocata a valle della rettifica dei dati la cui verifica ha dato esito negativo.

#### ***Spunto di consultazione n. 4.2***

*Si condividono i diversi passaggi attraverso i quali avviene la procedura di registrazione? Quali modifiche al processo si ritengono utili al fine di migliorarne l'efficacia e la semplicità? Quali criticità si intravedono nell'iter delineato?*

#### ***4.1.2.b Popolamento per gli impianti connessi alla rete prima del 1 gennaio 2009***

Per gli impianti che hanno concluso la procedura di connessione in data antecedente al 1 gennaio 2009 è necessario prevedere un apposito iter attraverso il quale procedere alla compilazione delle corrispondenti anagrafiche in CENSIMP. A tal fine si ritiene necessario che Terna proceda, in collaborazione col GSE, nell'ambito della procedura di allineamento delle anagrafiche prevista dalla Relazione Tecnica a corredo della Convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.7, lettera c), della delibera n. 115/08, a raccogliere tutti i dati relativi agli impianti già connessi e oggetto di una convenzione col GSE, prevedendo apposite procedure attraverso le quali pervenire al completamento delle anagrafiche relative ai suddetti impianti. Inoltre si ritiene necessario che tutti i

<sup>4</sup> Tale previsione è valida solo nel caso il soggetto responsabile e il proprietario dell'impianto di produzione non si siano precedentemente registrati nel sistema. In tal caso, infatti, si ritiene sia necessario prevedere che tramite CENSIMP si possa procedere alla registrazione delle anagrafiche operatori. Nel caso in cui, invece, i predetti soggetti siano già registrati nel sistema elettrico, allora basterà inserire il codice identificativo che Terna aveva provveduto a rilasciargli all'atto della registrazione dell'anagrafica operatore. (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 4.2).

gestori di rete comunichino a Terna, entro il 31 marzo 2009, l'elenco degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alla loro rete in data antecedente al 1 gennaio 2009 completo dei dati contenuti nei loro registri elettronici dei punti di immissione, nonché di ogni altra informazione in loro possesso relativa ai dati tecnici di impianto oggetto di censimento ed in particolare i dati utili a contattare il responsabile dell'impianto (titolare, firmatario del regolamento d'esercizio, ecc.). Rientrano in questo elenco anche gli impianti di produzione di piccola taglia ancora sprovvisti di codice SAPR.

A valle di questo processo Terna avvierà una serie di procedure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di censire entro il 31 ottobre 2009 tutti gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete in data antecedente al 1 gennaio 2009, anche in collaborazione con le imprese distributrici. A tal fine Terna si coordinerà con gli Uffici della Direzione Mercati dell'Autorità trasmettendo loro un piano dettagliato di attuazione di tale processo di popolamento dell'anagrafica centralizzata degli impianti coerente con le tempistiche sopraccitate e informandoli almeno con cadenza mensile sullo stato di attuazione del piano e su eventuali criticità riscontrate.

#### ***Spunto di consultazione n. 4.3***

*Si condividono i diversi passaggi attraverso i quali deve avvenire la procedura di registrazione degli impianti già connessi alla rete? Quali modifiche al processo si ritengono utili al fine di migliorarne l'efficacia e la semplicità del processo? Quali criticità si intravedono nell'iter delineato?*

#### 4.1.3 Meccanismo di validazione dell'anagrafica impianti

Come già evidenziato nel paragrafo 4.1.2 l'anagrafica risultante dal processo di registrazione effettuato dal produttore risulta essere provvisoria e diverrà definitiva solo a seguito dell'avvenuta validazione da parte del distributore competente/Terna.

Il processo di validazione ad opera del gestore della rete cui l'impianto è connesso consiste nell'operare un controllo su alcuni dei dati presenti nell'anagrafica, in particolare: tipologia e sottotipologia dei gruppi in cui è suddiviso l'impianto, numero dei gruppi, potenza nominale attiva e apparente di ciascun gruppo di generazione, caratteristiche del generatore elettrico, ecc. Tale validazione è successiva all'effettuazione del primo parallelo dell'impianto. L'attestazione rilasciata da Terna deve riportare il codice CP e tutti i codici identificativi rilasciati dal sistema CENSIMP.

All'atto del primo parallelo dell'impianto alla rete il distributore competente/Terna provvede a controllare i dati riportati nell'anagrafica e a rilasciare al soggetto responsabile i codici identificativi dei punti di connessione (POC)<sup>5</sup> ed entro 7 giorni dalla data in cui è stato effettuato il primo parallelo provvede alla validazione dell'anagrafica e al suo completamento inserendo i dati relativi alla tensione di connessione, alla data di primo parallelo, all'inserimento dei vari POC, ecc. Da tale momento l'anagrafica si intende definitiva e validata e dovrà essere resa disponibile ai soggetti che avranno necessità di utilizzare i relativi dati (Terna, GSE, GME, titolare dell'impianto, gestore della rete cui l'impianto è connesso, ecc.). Una volta validata l'anagrafica il codice CP viene eliminato dal sistema.

L'Autorità ritiene necessario prevedere un meccanismo di validazione dell'anagrafica di ciascun impianto sia al fine di garantire la correttezza dei dati presenti nei database, sia al fine di individuare un primo processo di controllo su una serie di impianti che a valle del processo di connessione presenteranno istanza al GSE per richiedere l'accesso a particolari regimi amministrati di cessione dell'energia (scambio sul posto, ritiro dedicato) o agli incentivi previsti dalla legislazione vigente

---

<sup>5</sup> Il codice POC dovrebbe essere utilizzato per identificare i punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi e dovrebbe essere generato dai distributori/Terna per ogni punto di connessione alla rete in cui ci siano immissioni e prelievi. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 4.1.6 del presente provvedimento.

(conto energia fotovoltaico, tariffe onnicomprensive, ecc.). Infine la correttezza dei suddetti dati riveste un ruolo importante anche al fine del corretto esercizio della rete ad opera del gestore. In tal senso si sottolinea che gran parte dei dati oggetto del processo di validazione erano già in passato oggetto di un controllo del gestore di rete che poi, sotto la propria responsabilità, provvedeva ad inserirli nell'anagrafica dei punti di immissione di cui all'articolo 37 della delibera n. 111/06 e quindi nel registro delle unità di produzione non rilevanti (RUPN6).

***Spunto di consultazione n. 4.4***

*Si condivide la necessità di prevedere un meccanismo di validazione dei dati presenti nell'anagrafica impianti? Quali criticità si intravedono nell'inserire un processo di validazione dei dati ad opera di un soggetto terzo qual è il gestore di rete? Si condivide l'idea di individuare nel gestore di rete il soggetto preposto a ottemperare a tale processo di validazione o si ritiene più opportuno prevedere che tale validazione sia realizzata da altri soggetti? Se sì, quali sono questi soggetti e perché ritenete sia più opportuno attribuire ad essi questo compito?*

***Spunto di consultazione n. 4.5***

*Si ritiene che un sistema di validazione come quello proposto possa essere avviato in coincidenza con il 1 gennaio 2009 (data dalla quale decorre l'obbligo per i produttori di registrarsi in CENSIMP per ottenere la connessione) o si ritiene opportuno prevedere un transitorio? In tal caso specificare le motivazioni per le quali si ritiene opportuno un transitorio, la sua durata e in che modo debba effettuarsi la validazione dell'anagrafica in tale periodo transitorio.*

***Spunto di consultazione n. 4.6***

*Con riferimento agli impianti che hanno effettuato il primo parallelo in data antecedente al 1 gennaio 2009 come ritenete debba essere strutturato il processo di validazione dell'anagrafica?*

4.1.4 Codici identificativi dell'impianto e dei punti virtuali di immissione alla rete

Il processo di attribuzione dei codici identificativi si deve fondare sui seguenti principi:

- univocità dei codici identificativi degli impianti e delle loro sezioni o gruppi;
- univocità del soggetto responsabile della generazione di tali codici;
- utilizzo di codifiche identificative indipendenti dagli aspetti gestionali o commerciali per i quali i dati sono archiviati, ma legate esclusivamente agli aspetti tecnico-fisici che caratterizzano gli impianti di generazione;
- indipendenza del processo di generazione dei codici identificativi da parametri fisici suscettibili di variazioni quali la taglia dell'impianto, il sottotipo di tecnologia, la tensione di collegamento alla rete etc.;
- utilizzo dei codici identificativi generati da questo processo per lo scambio di informazioni e dati all'interno del sistema elettrico tra i vari soggetti e, in particolare, tra i soggetti istituzionali e sistemici: Autorità, GME, Terna, GSE, gestori di rete, distributori, utenti del dispacciamento, operatori di mercato, responsabili dell'impianto, ecc.

Il sistema CENSIMP deve essere in grado di generare un codice identificativo univoco per ciascun impianto per il quale viene compilata l'anagrafica, nonché di individuare, attraverso l'aggiunta al predetto codice di una serie di prefissi e suffissi, ciascuna sezione o gruppo di generazione in cui è suddivisibile l'impianto medesimo. In ottemperanza ai predetti principi e al fine di rendere più rapida l'integrazione dei codici identificativi generati dal CENSIMP all'interno degli attuali sistemi di gestione dei dati di misura e di dispacciamento si ritiene opportuno utilizzare come codici identificativi dell'impianto, delle sezioni e dei gruppi in cui esso è suddivisibile i codici generati da un algoritmo analogo a quello utilizzato da RUP per codificare gli impianti rilevanti (oppure

analogo a quello utilizzato per generare il codice SAPR). Tale codice impianto preceduto dal prefisso SZ\_ e seguito da due caratteri numerici individuerà ciascuna sezione in cui l'impianto è suddiviso, mentre il codice impianto preceduto dal prefisso GR\_ e da due caratteri numerici individuerà ciascun gruppo in cui è suddivisibile l'impianto (analogamente per gli impianti registrati anche in RUP il codice impianto preceduto dal prefisso UP\_ e seguito dai due caratteri numerici individuerà ciascuna unità rilevante in cui è suddiviso l'impianto).

Esempio: 1 impianto termoelettrico con 6 gruppi, 3 sezioni di cui una rilevante (cioè con potenza apparente maggiore di 10 MVA) e le restanti due con potenza apparente di 8 MVA ciascuna.

- Codice impianto: SMRICRICHI
- Codice Gruppo 1: GR\_SMRICRICHI\_01;
- .....
- Codice Gruppo 6: GR\_SMRICRICHI\_06;
- Codice Sezione 1: SZ\_SMRICRICHI\_01;
- Codice Sezione 2: SZ\_SMRICRICHI\_02;
- Codice Sezione 3: SZ\_SMRICRICHI\_03;
- Codice Unità rilevante 1: UP\_SMRICRICHI\_01;
- Codice Unità rilevante 2: UP\_SMRICRICHI\_02.

I codici attribuiti dal CENSIMP all'impianto, ai suoi gruppi, ecc. saranno i codici che ciascun soggetto del sistema elettrico dovrà utilizzare per le comunicazioni verso altri soggetti. Ciò non deve essere valido soltanto nell'ambito delle diverse attività di monitoraggio del sistema (a mero titolo di esempio si ricordano i monitoraggi effettuati per effetto delle delibere n. 160/06 e n. 115/08), ma deve essere esteso a tutte le comunicazioni tra i diversi soggetti del settore elettrico comprese quelle inerenti la gestione dei servizi di dispacciamento e misura.

Pertanto i codici CENSIMP dovranno essere utilizzati, in sostituzione del codice SAPR,:

- dai distributori per identificare in modo univoco gli impianti e per comunicare le misure dell'energia immessa in rete;
- dagli utenti del dispacciamento per identificare nell'allegato 2 del contratto di dispacciamento di immissione gli impianti nella loro disponibilità;
- dal titolare dell'impianto per rilasciare a un terzo il mandato senza rappresentanza (da predisporre secondo lo schema dell'Allegato 6 allo schema di contratto di dispacciamento Allegato A.26 del Codice di Rete) per l'acquisizione della qualifica di utente del dispacciamento affinché quest'ultimo possa richiedere l'inserimento dell'impianto nel suo contratto di dispacciamento.

Attraverso l'attribuzione di un codice identificativo per ciascun gruppo, sezione ed impianto è possibile definire univocamente la parte dell'impianto oggetto di una qualsivoglia forma di incentivazione o agevolazione, nonché poter definire univocamente a cosa è attribuito un valore di misura. Ad esempio ipotizzando una configurazione impiantistica come quella in figura 1 in cui un impianto è composto da 4 gruppi di generazione di cui uno con produzione in parte assorbita da un carico si potrebbero facilmente individuare, immaginando di distinguere i misuratori della produzione e dell'immesso con i seguenti rispettivi acronimi PVG (punto virtuale di generazione) e PVI (punto virtuale di immissione), le correlazioni tra misura e gruppo nel seguente modo:




Figura 1<sup>6</sup>

PVI\_GR\_SMRICRICHI\_01 è l'energia immessa dal gruppo 1;  
 PVG\_GR\_SMRICRICHI\_01 è l'energia prodotta dal gruppo 1;  
 PVI\_GR\_SMRICRICHI\_02 è l'energia immessa dal gruppo 2;  
 PVI\_SMRCRCH è l'energia immessa dall'impianto;

e così via. Mentre si potrebbe continuare ad utilizzare l'acronimo PVP per i prelievi dovuti agli ausiliari di produzione.

Come si può notare tale meccanismo può essere esteso alle sezioni e alle unità rilevanti.

Analogamente, i codici identificativi possono essere usati ai fini del dispacciamento. Infatti il codice identificativo impianto si presta ad essere utilizzato per identificare gli impianti presenti in un contratto di dispacciamento o per i quali un dato operatore è utente del dispacciamento o operatore di mercato. Inoltre nella definizione di un'unità virtuale i singoli codici identificativi impianto possono essere utilizzati per individuare gli impianti che formano l'unità di produzione virtuale, ecc. Appare evidente, infine, che nell'ottica di uno sfruttamento completo delle potenzialità dei codici identificativi rilasciati dal CENSIMP sia opportuno prevedere che CENSIMP e RUP siano due livelli di dettaglio dello stesso Oggetto; RUP può quindi essere concepito come un livello di maggiore dettaglio di CENSIMP cui si accede tramite CENSIMP stesso. Tale previsione è ancor più opportuna considerando che la soglia di 10 MVA utilizzata per separare le unità rilevanti (che debbono obbligatoriamente registrarsi in RUP) dalle unità non rilevanti potrebbe essere oggetto di modifica in sede di revisione della disciplina del dispacciamento. In tal senso avere RUP e CENSIMP strutturati in modo tale da essere pienamente integrati garantirebbe una più semplice ed automatica gestione del popolamento di RUP a seguito delle variazioni dei criteri per la definizione di unità rilevante.

**Spunto di consultazione n. 4.7**

*Si condivide l'ipotesi di procedere a definire una codifica univoca, indipendentemente dalle diverse utilizzazioni del codice? Si condivide l'ipotesi di utilizzare come codice identificativo la medesima codifica utilizzata nel RUP per identificare le singole unità di produzione rilevanti, oppure si ritiene più opportuno utilizzare la codifica SAPR o un'altra codifica? Quali criticità si intravedono nell'implementazione di un processo di codifica come quello su delineato? Il codice proposto ha una flessibilità tale da soddisfare le diverse esigenze a cui soggiacevano i codici RUP e SAPR? Si ritiene possibile prevedere, a partire dal 1 gennaio 2010, la sostituzione, per lo scambio di informazioni tra i diversi soggetti (Terna, GME, GSE, distributori, produttori, ecc.) dei codici*

<sup>6</sup> I quadrati in verde indicano i misuratori che misurano l'energia prodotta, quelli in rosso i misuratori che misurano l'energia immessa in rete.

*identificativi attualmente in uso per il dispacciamento e la misura con il nuovo codice di cui al presente provvedimento?*

#### 4.1.5 Condivisione delle anagrafiche impianti tra i diversi soggetti operanti nel sistema elettrico: Terna, GSE, GME e Distributori

##### 4.1.5.a Funzionamento a regime del sistema

La realizzazione di un sistema di anagrafiche centralizzate degli impianti di produzione al quale tutti i soggetti titolari o aventi la disponibilità di impianti di produzione di energia elettrica devono obbligatoriamente accedere per la registrazione e l'ottenimento dei codici identificativi dei propri impianti coi quali operare nel sistema presuppone inoltre che tale database sia messo a disposizione di tutti i soggetti che a diverso titolo hanno la necessità di trattare i dati presenti al suo interno (Terna, GSE e GME, nonché i distributori per gli impianti connessi alla propria rete e i titolari degli impianti di produzione o i relativi utenti del dispacciamento). Gli obiettivi **specifici** che si vogliono perseguire sono:

- evitare che il produttore debba comunicare a più soggetti le stesse informazioni;
- evitare il proliferare di diverse anagrafiche impianto ognuna con un diverso grado di dettaglio a seconda della finalità per la quale è stata predisposta;
- evitare che col trascorrere del tempo le informazioni comuni alle diverse anagrafiche di cui al precedente alinea divergano per effetto di aggiornamenti effettuati in tempi diversi e non in tutte le anagrafiche esistenti nel sistema elettrico.

Pertanto a regime dovrebbe esistere un'unica anagrafica impianto collocata in CENSIMP e tutti i soggetti che hanno necessità di gestire dati anagrafici relativi ad un dato impianto dovranno accedere tramite il sistema CENSIMP alla predetta anagrafica. In questo modo ogni qualvolta il produttore abbia la necessità di comunicare ad un determinato soggetto (Terna, GSE, GME, Distributore) i dati del suo impianto o di parti di esso (sezioni o gruppi di generazione) dovrà comunicare semplicemente i corrispondenti codici identificativi rilasciati dal CENSIMP.

In particolare con riferimento alle comunicazioni inoltrate al GSE e finalizzate alla richiesta di incentivazione, di scambio sul posto o di accesso al regime di ritiro dedicato, il soggetto responsabile è tenuto all'utilizzo dei codici identificativi attribuiti dal CENSIMP. In tal caso il soggetto responsabile accedendo al portale del GSE relativo all'inoltro della richiesta di incentivo, ritiro dedicato o scambio sul posto e digitando il suo codice identificativo operatore (paragrafo 4.2) e il codice identificativo dell'impianto vedrà automaticamente caricati i dati relativi alla sua anagrafica operatore e all'anagrafica del predetto impianto. Ciò implica che le anagrafiche CENSIMP siano disponibili in tempo reale al GSE e che i sistemi di comunicazione dati siano interoperabili. Inoltre è necessario al fine di salvaguardare l'univocità dei dati e la loro correttezza che siano verificate le seguenti condizioni:

- che qualsiasi modifica apportata all'anagrafica impianto sia resa disponibile in tempo reale ai diversi soggetti che utilizzano i dati presenti nella predetta anagrafica;
- che tale modifica, se effettuata su un portale diverso da CENSIMP (ad esempio sul portale del GSE) comporti un automatico aggiornamento dell'anagrafica CENSIMP.

Naturalmente modifiche dei dati di CENSIMP operate tramite altri portali potranno essere effettuate soltanto in riferimento ai dati che non sono oggetto di validazione da parte del distributore e per i quali la responsabilità in relazione alla loro accuratezza, correttezza e veridicità è in capo al soggetto che ha effettuato la registrazione in CENSIMP.

I codici identificativi attribuiti da CENSIMP dovrebbero costituire altresì il punto di riferimento per i flussi di dati fra GME, Terna, gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento funzionali al regolare svolgimento del mercato elettrico.

**Spunto di consultazione n. 4.8**

*Si condivide tale orientamento? Quali criticità si ravvisano nell'implementare un processo di integrazione tra i sistemi del GSE e CENSIMP?*

**4.1.5.b Procedure di gestione del transitorio**

Un sistema come quello delineato al paragrafo 4.1.5.a. presuppone un elevato grado di integrazione tra i database del GSE e il sistema CENSIMP a cui è possibile giungere attraverso un'attenta analisi dei processi e delle criticità ad essi connesse. A tal fine si ritiene utile istituire un gruppo di lavoro fra Terna, GSE e Direzione Mercati dell'Autorità finalizzato all'analisi delle criticità presenti e alla codifica di tutte le azioni da intraprendere per la loro risoluzione in tempo utile affinché il sistema delineato nel paragrafo 4.1.5.a sia operativo a partire dal 1 gennaio 2010.

Fino a quella data è necessario prevedere una procedura di gestione transitoria delle comunicazioni tra i diversi database. In particolare si ritiene necessario che Terna renda disponibili, a partire dal 1 gennaio 2009 delle procedure per permettere ai diversi soggetti (GME, GSE, Distributori, Utenti del dispacciamento e produttori) l'accesso alle anagrafiche di CENSIMP in relazione agli impianti di loro competenza così da permettere ai produttori di comunicare ai soggetti diversi dal GSE i soli codici identificativi rilasciati dal CENSIMP ed eventualmente ulteriori informazioni non presenti nell'anagrafica impianto. Viceversa, per quel che concerne le comunicazioni tra produttori e GSE ed in particolare le richieste dai primi inoltrate per l'ottenimento di incentivi, o del diritto ad usufruire della disciplina del ritiro dedicato o dello scambio sul posto (regimi amministrati), si ritiene opportuno che le attuali procedure di registrazione presso il GSE continuino a valere fino alla data in cui entrerà in funzione il meccanismo delineato nel paragrafo 4.1.5.a (1 gennaio 2010), ferma restando la necessità, da parte del GSE, di acquisire all'atto della richiesta di incentivo/regime amministrato i codici identificativi rilasciati da CENSIMP. In tale periodo transitorio il GSE provvederà ad effettuare all'atto dell'analisi della richiesta di incentivo/regime amministrato un controllo tra i dati forniti al GSE dal produttore e i dati presenti in CENSIMP, a verificare le discrepanze esistenti e, nel caso si accerti l'esistenza di un errore nei dati presenti in CENSIMP, a comunicare a Terna e per conoscenza al produttore le eventuali modifiche da apportare all'anagrafica CENSIMP. Infine il GSE provvederà ad effettuare un'analogha comunicazione ogni qualvolta il produttore invierà al GSE richiesta di modifica di dati inerenti le caratteristiche tecniche dell'impianto che figurano anche nel sistema CENSIMP.

**Spunto di consultazione n. 4.9**

*Si condividono i passaggi e le tempistiche previsti per la gestione del transitorio? Quali criticità si ravvisano e quali modifiche al processo si ritiene utili inserire al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia?*

**4.1.6 Codice identificativo del punto di connessione con la rete (POC)**

Le analisi condotte dagli uffici della Direzione Mercati in merito all'utilizzo di codici identificativi per individuare i punti di immissione e i punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi hanno messo in evidenza l'esistenza di diversi metodi di identificazione dei suddetti punti utilizzati dalle imprese distributrici. In particolare sembrerebbe che molte di esse abbiano utilizzato una codifica simile al POD per identificare i punti di immissione. In realtà l'attribuzione di due codici POD allo stesso punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi per individuare il punto di prelievo e il punto di immissione non appare la soluzione migliore, dato che i due codici POD essendo indipendenti l'uno dall'altro non permettono di mettere in evidenza la

correlazione che esiste tra immissioni e prelievi che avvengono per il tramite di uno stesso punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi. La codifica utilizzata per il POD non permette inoltre di poter distinguere tra impianti di consumo e di produzione connessi direttamente alla rete gestita da un soggetto concessionario dell'attività di distribuzione e impianti connessi a reti con obbligo di connessione di terzi i cui gestori non siano titolari di una concessione per lo svolgimento dell'attività di distribuzione.

A tali considerazioni si aggiunge la necessità, nell'ottica di quanto previsto nel documento di consultazione del 4 novembre 2008, atto n. 33/08, in merito alla regolazione dei sistemi efficienti di utenza (SEU), di identificare in maniera univoca il punto di connessione affinché rispetto a questo punto si possa procedere alla regolazione dei corrispettivi di trasporto e di dispacciamento, nonché all'individuazione del soggetto responsabile del punto di connessione e firmatario del regolamento di esercizio relativo al SEU.

Da tutto ciò emerge l'esigenza di procedere alla definizione di un codice identificativo omogeneo sul territorio nazionale per i punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi (codice POC) e alla costituzione di una loro anagrafica. Tale codice (POC) dovrebbe essere utilizzato per identificare i punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi e dovrebbe essere generato dai distributori/Terna per ogni punto di connessione alla rete in cui ci siano immissioni e prelievi. In questo modo il POC servirebbe per comprendere se un punto di prelievo (POD) ed un punto virtuale di immissione (codice CENSIMP) fanno riferimento allo stesso punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi. Il predetto codice POC dovrebbe, inoltre, essere univoco per punto di connessione alla rete elettrica di distribuzione o di trasmissione nazionale, pertanto, nel caso di impianti con gruppi di generazione connessi in diversi punti di connessione ci dovrebbero essere più POC. Ad esempio, se due gruppi sono connessi ad un medesimo punto su una rete AT e il terzo gruppo su una rete MT allora ai primi due gruppi dovrebbe essere assegnato un POC unico, mentre al terzo gruppo un POC differente. Al fine di definire in maniera più dettagliata le modalità di generazione ed utilizzo del codice e le tempistiche di implementazione l'Autorità ritiene opportuno prevedere la pubblicazione nei primi mesi del 2009 di uno specifico documento di consultazione. Transitoriamente e fino all'istituzione del POC le imprese distributrici provvederanno ad utilizzare il medesimo meccanismo di codifica e di identificazione che fino ad oggi era stato utilizzato per identificare nel loro database i punti di immissione, meccanismo che in molti casi sembrerebbe analogo a quello previsto per il POD.

#### ***Spunto di consultazione n. 4.10***

*Si condivide tale orientamento? Quali criticità si ravvisano? Si ritiene opportuno che il codice POC e la relativa anagrafica siano definiti in modo tale da rispondere ad ulteriori finalità rispetto a quelle proposte? Quale si ritiene debba essere il contenuto informativo dell'anagrafica dei punti di connessione?*

## **4.2 Anagrafica Operatori**

### ***4.2.1 Istituzione dell'anagrafica degli operatori elettrici***

Come già evidenziato nella prima parte di questo documento di consultazione, anche in riferimento agli operatori elettrici (*titolari di impianti di produzione di energia elettrica, soggetti che hanno la disponibilità di impianti di generazione elettrica, soggetti firmatari di convenzioni col GSE per la cessione di energia in ritiro amministrato o per l'ottenimento di incentivi, utenti del dispacciamento, operatori di mercato*), esiste il problema di definire un'anagrafica unica attraverso la quale procedere all'identificazione in maniera univoca dei diversi operatori al fine di permettere la condivisione dei dati contenuti nei diversi database presenti. A tal fine si ritiene necessario realizzare un sistema in grado di raccogliere le anagrafiche dei vari soggetti che a diverso titolo operano nel settore elettrico – ossia un'anagrafica centralizzata degli operatori del sistema elettrico -



e in grado di attribuire a ciascuno di loro un codice identificativo univoco (codice operatore) con il quale permettere l'identificazione del soggetto all'interno del sistema elettrico, sia esso utente del dispacciamento, operatore di mercato, titolare di un impianto di produzione di energia elettrica, soggetto firmatario di una convenzione col GSE per la cessione dell'energia elettrica prodotta dal suo impianto o per l'accesso a particolari regimi di incentivazione. Tale codifica deve quindi essere la chiave identificativa di ciascun soggetto all'interno del sistema e sostituire il codice utente del dispacciamento e il codice operatore di mercato. Pertanto a regime, un qualsiasi soggetto che volesse richiedere la qualifica di operatore di mercato o di utente del dispacciamento dovrà dapprima registrarsi in questo sistema e ottenere il codice identificativo univoco e poi inoltrare richiesta al GME per divenire operatore di mercato o a Terna per divenire utente del dispacciamento.

Un sistema di questo tipo, presuppone, che l'anagrafica dell'operatore elettrico venga resa accessibile e disponibile ai differenti soggetti (Autorità, Terna, GME, GSE, Distributori) che a vario titolo hanno la necessità di utilizzare i dati in essa contenuti. Pertanto il soggetto interessato ad ottenere, ad esempio, la qualifica di operatore di mercato dovrà dapprima registrarsi su tale anagrafica per ottenere il suo codice operatore e successivamente comunicare al GME il suo codice identificativo, nonché ogni altra informazione che il GME ritiene necessaria ai fini del rilascio della qualifica, fatte salve quelle desumibili dall'anagrafica centralizzata degli operatori elettrici. Analogo discorso va fatto con Terna per l'ottenimento della qualifica di utente del dispacciamento.

Per ragioni di efficienza e razionalità si ritiene necessario prevedere che la suddetta anagrafica sia agganciata a CENSIMP. Pertanto, nel caso un soggetto in possesso del codice identificativo operatore acceda al CENSIMP al fine di registrare un nuovo impianto di cui è titolare o soggetto responsabile, questi digitando il suo codice identificativo nel campo opportuno potrà evitare di compilare i campi relativi al soggetto titolare o responsabile dell'impianto. Viceversa, nel caso sia sprovvisto di tale codice, il CENSIMP permetterà all'operatore di compilare la sua anagrafica operatore e di ottenere il relativo codice identificativo.

Si ritiene inoltre necessario, al fine di continuare a perseguire gli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei flussi informativi prevedere che le informazioni che i diversi operatori elettrici inseriscono nell'anagrafica al fine di registrarsi nel sistema vengano condivise tra Terna e l'Autorità al fine di evitare ai suddetti operatori di inserire nuovamente i medesimi dati all'atto della loro registrazione all'Anagrafica operatori istituita dall'Autorità con delibera GOP 35/08<sup>7</sup>.

Nell'Allegato A2 al presente documento si riportano le informazioni minime che, ad una prima analisi, si ritiene debbano essere contenute nell'anagrafica operatori. Tali informazioni sono le medesime che l'Autorità ha ritenuto necessario che Terna, GSE e GME acquisiscano per il monitoraggio del mercato elettrico ai sensi della delibera n. 115/08. In tal senso l'anagrafica operatori costituisce, anche, uno strumento di cui l'Autorità dota Terna al fine di poter ottemperare ai compiti ad essa attribuiti dalla medesima Autorità.

#### ***Spunto di consultazione n. 4.11***

*Si condividono gli orientamenti proposti? Quali criticità si intravedono nell'implementazione di questo sistema e nella condivisione dati fra l'anagrafica istituita dall'Autorità con delibera GOP 35/08 e la nuova anagrafica proposta?*

---

<sup>7</sup> L'anagrafica operatori istituita dall'Autorità con delibera GOP 35/08 è stata realizzata per censire tutti i soggetti che sono assoggettati a poteri di regolazione dell'Autorità. In base a tale definizione, non tutti i soggetti che hanno l'obbligo di registrarsi nella nuova anagrafica operatori che si vuole istituire hanno un analogo obbligo di registrazione nell'Anagrafica dell'Autorità (ad esempio gli utenti dello scambio sul posto titolari o aventi la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica fino a 20 kW). Inoltre, nel caso dei produttori, l'obbligo a registrarsi all'anagrafica dell'Autorità si acquisisce solo dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, mentre l'obbligo di registrazione alla nuova anagrafica di Terna si acquisisce già durante la fase di richiesta della connessione.

#### 4.2.2 Meccanismo di popolamento dell'anagrafica operatori

Naturalmente al fine di rendere efficiente il sistema di censimento degli operatori del settore elettrico è necessario prevedere che ci sia un obbligo in capo all'operatore medesimo di registrarsi su tale database e di aggiornare i suoi dati ogni qualvolta subiscano delle modifiche.

##### 4.2.2.a Popolamento dell'anagrafica operatori da parte di soggetti non ancora operanti nel sistema elettrico alla data del 31 dicembre 2008

Nel caso di soggetti che alla data del 1 gennaio 2009 non risultino essere operatori del settore elettrico e che pertanto non abbiano compilato presso Terna, GME o GSE alcun tipo di anagrafica operatore, il processo di identificazione e registrazione dovrebbe seguire il seguente flusso.

##### *Caso A: soggetto che è titolare di un nuovo impianto di generazione o ne ha la disponibilità*

In questo caso tale soggetto sarà obbligato ad accedere al sistema CENSIMP (vedi paragrafo 4.1) e in tale ambito procederà anche alla compilazione dell'anagrafica operatore. Il predetto soggetto, nel caso provveda a inoltrare richiesta di accesso ad un incentivo/regime amministrato presso il GSE dovrà provvedere ad inserire nel portale GSE anche il codice identificativo operatore che ha ricevuto all'atto della compilazione in CENSIMP dell'anagrafica operatore.

##### *Caso B: soggetto che richiede la qualifica di utente del dispacciamento*

In questo caso tale soggetto sarà obbligato ad accedere al sistema di registrazione dell'anagrafica operatori sul sito di Terna e procedere alla registrazione dei suoi dati anagrafici al fine di ottenere il codice identificativo univoco operatore e solo successivamente potrà procedere alla stipula di un contratto di dispacciamento. A tal fine nel contratto di dispacciamento (Allegato A26 al codice di rete di Terna) sarà richiesto di indicare il codice identificativo dell'operatore di cui al paragrafo 4.2.4 del presente provvedimento.

##### *Caso C: soggetto che richiede la qualifica di operatore di mercato*

In questo caso tale soggetto sarà obbligato ad accedere al sistema di registrazione dell'anagrafica operatori sul sito di Terna e procedere alla registrazione dei suoi dati anagrafici al fine di ottenere il codice identificativo univoco operatore e solo successivamente potrà procedere alla compilazione della documentazione prevista dall'articolo 12 del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico. A tal fine sia nella domanda di ammissione (Allegato 1 al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico), sia nel contratto di adesione (Allegato 2 al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico) dovrebbe essere richiesto di indicare il codice identificativo dell'operatore di cui al paragrafo 4.2.4 del presente provvedimento.

#### ***Spunto di consultazione n. 4.12***

*Si condividono i diversi passaggi attraverso i quali avviene la procedura di registrazione? Quali modifiche al processo si ritengono utili al fine di migliorarne l'efficacia e la semplicità? Quali criticità si intravedono nell'iter delineato?*

##### 4.2.2.b Popolamento dell'anagrafica operatori da parte di soggetti già operanti nel sistema elettrico alla data dell' 1 gennaio 2009

Nel caso di soggetti che operino nel sistema elettrico italiano già da tempo e comunque prima del 1 gennaio 2009 è necessario prevedere un apposito iter attraverso il quale procedere alla compilazione o al completamento dell'anagrafica operatore e al rilascio del conseguente codice identificativo.

A tal fine si ritiene necessario che Terna e gli Uffici dell'Autorità procedano, in collaborazione col GSE e col GME, nell'ambito della procedura di allineamento delle anagrafiche prevista dalla

Relazione Tecnica a corredo della Convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.7, lettera c), della delibera n. 115/08 a raccogliere tutti i dati relativi agli operatori elettrici che a vario titolo operano nel settore e che hanno già proceduto a compilare una loro anagrafica presso i database dell'Autorità, di Terna, del GME o del GSE in qualità di titolare di unità di produzione rilevanti, di utente del dispacciamento, di operatore di mercato o di soggetto richiedente un regime di incentivazione o di ritiro amministrato dell'energia. In tale ottica Terna e gli Uffici dell'Autorità, di concerto con GME e GSE, prevedono apposite procedure attraverso le quali procedere alla compilazione delle anagrafiche sulla base dei dati già presenti nei diversi database, eventualmente prevedendo che l'operatore elettrico cui l'anagrafica si riferisce provveda al suo completamento e alla sua validazione. In tale ambito Terna provvederà ad attribuire a ciascun operatore un nuovo codice identificativo univoco ed uniforme a livello nazionale sulla base di quanto previsto dal paragrafo 4.2.4. Si ritiene che tale iter possa concludersi entro il 31 ottobre 2009.

Per le suddette finalità Terna, GME e GSE si coordineranno con gli Uffici dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la redazione di un piano dettagliato di attuazione di tale processo di popolamento dell'anagrafica centralizzata degli operatori elettrici coerente con le tempistiche sopraccitate che definisca anche i meccanismi attraverso i quali garantire lo scambio dati tra l'anagrafica di Terna e l'anagrafica dell'Autorità al fine di evitare che gli operatori elettrici comunichino più volte i medesimi dati. Inoltre nell'ambito di tale piano definiranno incontri almeno mensili per fare il punto sullo stato di attuazione del piano e su eventuali criticità riscontrate.

***Spunto di consultazione n. 4.13***

*Si condividono i diversi passaggi attraverso i quali deve avvenire la procedura di registrazione degli impianti già connessi alla rete? Quali modifiche al processo ritenete utili al fine di migliorarne l'efficacia e la semplicità? Quali criticità intravedete nell'iter delineato?*

***Spunto di consultazione n. 4.14***

*Si ritiene opportuno prevedere un iter simile a quello previsto nel paragrafo 4.2.2.a per i soggetti già operanti nel sistema elettrico alla data del 31 dicembre 2008 e che successivamente a tale data connettano un nuovo impianto di produzione o richiedano di qualificarsi come operatore del mercato o utente del dispacciamento? In tal caso come dovrebbe essere gestito questo processo di popolamento?*

4.2.3 Meccanismo di validazione dell'anagrafica operatori

A differenza di quanto previsto per l'anagrafica impianti si ritiene opportuno prevedere che la validazione dell'anagrafica operatore non sia effettuata da un soggetto terzo, ma dall'operatore medesimo all'atto della conferma dei dati che il sistema di gestione delle anagrafiche operatori richiede a valle della compilazione dell'anagrafica stessa. In tal senso l'operatore è l'unico responsabile dell'accuratezza, della correttezza e della veridicità dei dati dichiarati. A tal fine Terna si riserva di chiedere rettifiche e/o motivazioni a supporto dei dati registrati dall'operatore e di effettuare verifiche, anche attraverso il confronto dei dati presenti in tale database con gli ulteriori dati che l'operatore ha trasmesso al GME, a Terna e al GSE per ottenere altre qualifiche.

Qualora le verifiche diano esito negativo, Terna ne dà comunicazione all'Autorità per i provvedimenti del caso.

Inoltre si ritiene opportuno prevedere che GME, Terna e GSE nel caso che, durante i processi di analisi dei dati dell'operatore finalizzati:

- a) all'ammissione al mercato elettrico (articolo 14 del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico);
- b) al rilascio della qualifica di utente del dispacciamento;
- c) alla concessione di un incentivo/regime amministrato;

individuino delle discordanze fra quanto presente nell'anagrafica operatore e quanto dichiarato nell'ulteriore documentazione presentata dall'operatore a corredo della richiesta di cui alla lettera a), b) o c), comunichino all'operatore medesimo tali discordanze e lo invitino a provvedere all'eliminazione delle predette discordanze pena il mancato accoglimento della richiesta presentata.

***Spunto di consultazione n. 4.15***

*Si condivide tale orientamento? Quali criticità si intravedono? Si ritiene opportuno prevedere ulteriori verifiche? Quali?*

***4.2.4 Codice identificativo dell'operatore elettrico***

Il processo di gestione dei codici identificativi univoci ed unici a livello nazionale relativi agli operatori elettrici deve basarsi, come peraltro già evidenziato nel capitolo 4, sui seguenti principi:

- univocità dell'anagrafica degli operatori del sistema elettrico;
- univocità del soggetto responsabile della gestione delle anagrafiche e dei dati ivi presenti;
- utilizzo di codifiche identificative indipendenti dagli aspetti gestionali o commerciali per i quali i dati sono archiviati, ma legate esclusivamente alla partita IVA o codice fiscale dell'operatore ed evocative delle ragioni sociali degli operatori;
- utilizzo dei codici identificativi generati da questo processo per lo scambio di informazioni e dati all'interno del sistema elettrico tra i vari soggetti: GME, Terna, GSE. gestori di rete, utenti del dispacciamento, operatori di mercato, responsabili dell'impianto, ecc.

In tale ottica nell'ambito delle riunioni intercorse tra la Direzione Mercati dell'Autorità e Terna, GME e GSE ai fini della predisposizione e successiva implementazione della delibera n. 115/08 sul monitoraggio del mercato elettrico le problematiche inerenti la necessità di utilizzare una codifica univoca per gli operatori elettrici erano state affrontate ed era stato previsto che Terna, di concerto col GME, avrebbe proceduto ad effettuare un'analisi sui codici identificativi attualmente in uso, ad esempio, per gli utenti del dispacciamento e per gli operatori di mercato, sulla loro rispondenza ai predetti principi e sulle criticità che nel tempo si sono riscontrate in merito all'utilizzo di questi codici (anche ai fini delle elaborazioni effettuate per il monitoraggio), valutando la possibilità di estendere questo tipo di codifica a tutti gli operatori elettrici, nonché le criticità che l'utilizzo della partita IVA o di un codice identificativo ad essa correlato, in sostituzione dei codici attualmente in uso per gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento potrebbe generare nella gestione dei vari sistemi informativi. A valle di tale analisi, tuttora in corso, Terna formulerà agli Uffici dell'Autorità una proposta di codifica univoca operatore che permette di rispettare i requisiti suddetti valutando tra l'altro l'impatto che potrebbe avere sui sistemi l'utilizzo come codice operatore del codice identificativo rilasciato dall'anagrafica operatori istituita dall'Autorità con delibera GOP n. 35/08.

Nell'ambito della suddetta proposta Terna dovrà produrre un'analisi comparativa in termini di costi-benefici tra l'ipotesi di estendere a tutti gli operatori elettrici una delle predette codifiche esistenti e l'ipotesi di introdurre un nuovo codice identificativo operatore meglio rispondente ai predetti principi.

***Spunto di consultazione n. 4.16***

*Si condivide l'ipotesi di procedere a definire una codifica univoca, indipendentemente dalle diverse utilizzazioni che del codice si debba fare? Quali criticità si intravedono nell'implementazione di un processo come quello su delineato?*

4.2.5 Condivisione dell'anagrafica operatori tra i diversi soggetti operanti nel sistema elettrico: Terna, GME, GSE e Distributori

4.2.5.a Funzionamento a regime del sistema

Come già evidenziato in riferimento all'anagrafica impianti, l'istituzione di un'anagrafica centralizzata per gli operatori elettrici deve permettere il raggiungimento dei seguenti obiettivi **specifici**:

- evitare che l'operatore elettrico debba comunicare a più soggetti le stesse informazioni;
- evitare il proliferare di diverse anagrafiche operatore ognuna con un diverso grado di dettaglio a seconda della finalità per la quale è stata predisposta;
- evitare che col trascorrere del tempo le informazioni comuni alle diverse anagrafiche di cui al precedente alinea divergano per effetto di aggiornamenti effettuati in tempi diversi e non in tutte le anagrafiche esistenti nel sistema elettrico.

A tal fine è necessario che a regime gli altri soggetti sistemici (GME, GSE e gestori di rete) possano accedere alle anagrafiche operatori di modo da poter estrarre da tali anagrafiche le informazioni che in precedenza acquisivano per altra via oltre a poter effettuare i controlli di cui al paragrafo 4.2.3.

A regime è inoltre necessario che i codici utilizzati per identificare gli utenti del dispacciamento e gli operatori di mercato siano sostituiti dal codice identificativo univoco dell'operatore elettrico di cui al paragrafo 4.2.4 del presente provvedimento. In tale ottica si ritiene di dover porre come data entro la quale concludere la fase transitoria il 31 dicembre 2009 e di individuare nel 1 gennaio 2010 la data di avvio del funzionamento a regime del sistema di anagrafica unica operatori

***Spunto di consultazione n. 4.17***

*Si condivide tale orientamento? Quali criticità si ravvisano?*

4.2.5.b Procedure di gestione del transitorio

Durante la fase transitoria oltre a prevedere il completamento del popolamento delle anagrafiche dei soggetti che rientrano nella fattispecie di cui al paragrafo 4.2.2.b si ritiene utile prevedere che per questi soggetti Terna, il GME e il GSE continuino ad utilizzare, se presenti, le codifiche già in uso e che l'obbligo di sostituire tali codifiche con il codice identificativo di cui al paragrafo 4.2.4 decorra solo a partire dal 1 gennaio 2010.

Viceversa l'obbligo di utilizzare il codice identificativo di cui al paragrafo 4.2.4 decorrerà a partire dal 1 gennaio 2009 per tutti gli operatori di cui al paragrafo 4.2.2.a. In presenza di tali operatori Terna, GME e GSE provvederanno a registrare sui propri database il codice identificativo di cui al paragrafo 4.2.4. A tal fine è necessario che a partire dal 1 gennaio 2009 Terna renda disponibili agli altri soggetti sistemici (GME, GSE e gestori di rete) delle procedure affinché essi possano accedere alle anagrafiche operatori dei soggetti di cui al paragrafo 4.2.2.a di modo da poter estrarre da tali anagrafiche le informazioni che in precedenza acquisivano per altra via oltre a poter effettuare i controlli di cui al paragrafo 4.2.3.

***Spunto di consultazione n. 4.18***

*Si condivide tale orientamento? Quali criticità si ravvisano?*

***Spunto di consultazione n. 4.19***

*Nel caso si preveda una procedura di popolamento ad hoc per i soggetti già operanti nel sistema elettrico alla data del 31 dicembre 2008 e che successivamente a tale data connettano un nuovo impianto di produzione o richiedano di qualificarsi come operatore del mercato o utente del dispacciamento (spunto di consultazione 4.13), quali procedure transitorie si ritiene debbano essere previste per tali soggetti?*

## Glossario dei termini

**Codice SAPR:** è il codice identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale dei punti di immissione relativi ad impianti non rilevanti e garantisce l'interoperabilità tra i sistemi informativi di Terna e dei distributori a supporto della gestione del mercato. Tale codice viene, infatti, utilizzato per identificare l'impianto nel registro RUPN6 ed è, inoltre, utilizzato dai distributori per identificare in modo univoco gli impianti e per comunicare le misure dell'energia immessa in rete e dagli utenti del dispacciamento per identificare nell'allegato 2 del contratto di dispacciamento di immissione gli impianti da loro contrattualizzati. Esso è generato in modo automatico dall'unità metering di Terna sulla base delle seguenti informazioni;

- Comune in cui si trova l'impianto;
- Nome dell'impianto;
- Tipo di impianto.

In fase di settlement Terna abbina l'informazione relativa all'utente del dispacciamento associato all'impianto con le misure puntuali fornite dal distributore e le aggrega applicando criteri previsti dalla normativa attuale: ovvero determina per ogni utente-zona-tipologia impianto il totale dell'energia immessa nel punto di dispacciamento per unità di immissione in riferimento al quale sono regolarizzati gli oneri di sbilanciamento. In definitiva tutti i soggetti interessati oggi utilizzano il codice SAPR per identificare univocamente l'impianto non rilevante sia a livello contrattuale, sia a livello operativo.

**Codice UP:** Le unità di produzione rilevanti sono univocamente determinate per mezzo di un codice identificativo (Codice UP) automaticamente generato dal sistema RUP nel momento in cui l'Operatore Proprietario o L'Utente di Dispacciamento inserisce nel registro i dati anagrafici dell'impianto di generazione (es. UP\_SMRICRICHI\_1). Una volta verificato l'esatto inserimento della nuova unità, viene inviata al Metering la richiesta di validazione dell'unità; quindi, attraverso molteplici operazioni, il Metering associa al codice UP un codice PVI (punto di scambio Virtuale di Immissione). Il codice PVI è generato automaticamente dal sistema SAPR.

All'interno del PVI è presente un algoritmo atto a valorizzare l'energia scambiata con la rete, anch'esso a sua volta formato da codici che identificano i misuratori e i punti di misura corrispondenti (MIS\_S18SCMR\_001, PM\_S18SCMR\_001). Pertanto per ogni codice UP si ha un codice PVI, esercito ed inviato al settlement (es. UP\_SMRICRICHI\_1 - PVI\_S18SCMR\_001), tranne che per le unità non rilevanti su RTN, dove si ha solamente un codice PVI associato ad un codice di impianto SAPR (es. S03UMTS - PVI\_S03UMTS\_001).

**Gruppo di generazione:** l'insieme di uno o più motori primi ai quali è associato uno o più generatori elettrici accoppiati meccanicamente (generatore principale e generatori ausiliari).

**Generatore elettrico principale:** è il generatore elettrico, sincrono o asincrono, la cui energia elettrica prodotta è diretta nella sua totalità o nella sua massima parte verso la rete cui l'impianto, di cui il generatore fa parte, è connesso.

**Impianto:** l'insieme dei gruppi generatori (o gruppo di generazione), le relative apparecchiature, l'edificio o gli edifici relativi a questo complesso così come i trasformatori principali e i trasformatori ausiliari. L'impianto non comprende la stazione elettrica di collegamento con la rete ed è costituito da una o più sezioni.

- Gli impianti termoelettrici convenzionali comprendono anche i generatori di vapore, i serbatoi del combustibile e gli impianti di trattamento e, quando ricorra, le opere di presa e scarico dell'acqua di raffreddamento e le torri di raffreddamento. Un impianto termoelettrico può essere costituito da una o più sezioni termoelettriche dove per sezione termoelettrica si intende un sistema coordinato di conversione dell'energia termica dei combustibili in energia elettrica, costituito da uno o più generatori di vapore, da motori primi termoelettrici, da uno o più gruppi generatori e trasformatori principali, dal ciclo rigenerativo e da altri circuiti e servizi ausiliari.
- Gli impianti idroelettrici comprendono anche le opere di presa e di adduzione dell'acqua e le opere di scarico.
- Gli impianti eolici comprendono, di norma, tutti gli aerogeneratori connessi ad una stessa stazione elettrica di collegamento con la rete. Ci possono essere casi in cui a valle di un unico punto di connessione con la rete elettrica ci siano più impianti. A tal fine affinché si possano suddividere gli aerogeneratori in più impianti è necessario che ciascun impianto abbia il suo dispositivo generale così da permettere una gestione dei vari impianti in modo indipendente.

Gli impianti non termoelettrici che utilizzano altre fonti di energia rinnovabile comprendono anche le opere destinate a convogliare l'energia nell'impianto.

**Potenza apparente nominale di un generatore:** è il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo, come fissato all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminato a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario (art. 1, comma 1.1, lettera h), delibera n. 280/07 dell'Autorità).

**Potenza apparente nominale dell'impianto:** è la somma, espressa in MVA, delle potenze apparenti nominali dei generatori che costituiscono l'impianto (art. 1, comma 1.1, lettera i), delibera n. 280/07 dell'Autorità).

**Potenza attiva nominale di un generatore** è la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario (art. 1, comma 1.1, lettera j), delibera n. 280/07 dell'Autorità).

**Potenza attiva nominale dell'impianto:** è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto (art. 1, comma 1.1, lettera k), delibera n. 280/07 dell'Autorità).

**Sezione:** è costituito dall'insieme di uno o più gruppi di generazione e dai servizi ausiliari necessari per il suo funzionamento. La sezione di un impianto è autosufficiente e può avere in comune con altre sezioni alcuni servizi ausiliari o generali. Nel caso degli impianti di tipo termoelettrico ciascuna sezione termoelettrica coincide con un singolo gruppo di generazione per tutti i sottotipi di tecnologia tranne che per il sottotipo di tecnologia "ciclo combinato". Nel caso di ciclo combinato *single shaft* ogni gruppo di generazione (TG+TV+GEN) coincide con una sezione termoelettrica, nel caso di cicli combinati *multi shaft* ciascuna sezione è composta da due o più gruppi tra loro interdipendenti. Nei cicli combinati *multi shaft*, infatti, ogni TG è collegato ad un alternatore e così anche la TV è collegata ad un alternatore, pertanto siamo in presenza di 3 differenti gruppi di generazione (2 gruppi turbogas ed un gruppo a vapore), ma essendo interconnessi essi costituiscono

una sezione unica.<sup>8</sup> Si ricorda, infine, che per gruppo di generazione termoelettrico si intende l'insieme di uno o più motori primi ai quali è associato uno o più generatori elettrici accoppiati meccanicamente.

---

<sup>8</sup> In alcuni cicli combinati derivanti da un ciclo tradizionale ripotenziato è possibile che la turbina a vapore possa essere esercita in maniera indipendente dai gruppi turbogas, per semplicità si ritiene di dover adottare un criterio convenzionale in base al quale la sezione sia sempre unica [(TG+GEN)+(TG+GEN)+(TV+GEN)] con vari assetti, uno per ogni gruppo di generazione o combinazione di essi (esisterà quindi un assetto che prevede il funzionamento del solo gruppo di generazione a vapore).



## Anagrafica Impianto

## Impianto

Denominazione	Note	Descrizione da Allegato C	Domini o	Formato	Unità di Misura
Codice Impianto	E' il codice dell'Impianto così come sarà definito dalla convenzione sulla anagrafica comune degli Impianti.	id: identificativo numerico o alfanumerico dell'impianto.	Codice Impianto	Alfanumerico di 20 caratteri	
Codice Proprietario	Codice_operatore del sistema elettrico : identificativo dell'operatore del sistema elettrico (vd. Codice_operatore tab.5) che, nel periodo di tempo considerato, risulta essere proprietario dell'impianto in oggetto.	Id_proprietario: identificativo del proprietario dell'impianto.	Codice Operatore	Vedi Operatore	
Codice Produttore	Codice_operatore del sistema elettrico : identificativo dell'operatore del sistema elettrico (vd. Codice_operatore tab.5), che ha firmato una convenzione col GSE per accedere ad una qualsiasi forma di cessione amministrata dell'energia prodotta dall'impianto in oggetto essendone titolare o detenendone la disponibilità.	id_prodotto: identificativo del soggetto che ha la disponibilità dell'impianto ed è titolare della convenzione col GSE	Codice Operatore	Vedi Operatore	
Nome Impianto		nome_impianto: nome dell'impianto.	Stringa	Alfanumerico di 64 caratteri	
Descrizione Impianto	E' la descrizione dell'Impianto (disponibile solo per gli impianti delle unità rilevanti)	descrizione: descrizione dell'impianto.	Stringa	Alfanumerico di 200 caratteri	
Comune		comune: individua il Comune in cui sorge l'impianto.	Stringa	Alfanumerico di 100 caratteri	
Codice ISTAT Comune			Numero	Intero 9 cifre	
Provincia		provincia: individua la Provincia in cui sorge l'impianto.	Stringa	Alfanumerico di 100 caratteri	
Codice ISTAT Provincia			Numero	Intero 3 cifre	
Regione		regione: individua la Regione in cui sorge l'impianto.	Stringa	Alfanumerico di 25 caratteri	
Codice ISTAT Regione			Numero	Intero 2 cifre	

Denominazione	Note	Descrizione da Allegato C	Dominio	Formato	Unità di Misura
Data Inizio Validità		numeroora_da: ora di inizio in cui sono valide le specifiche per l'impianto considerato	Data Validità		
Data Fine Validità		numeroora_a: ora di fine in cui sono valide le specifiche per l'impianto considerato.	Data Validità		
Potenza Motori Primi		Indica la somma, delle potenze dei motori primi che costituiscono l'impianto	Dominio Potenza		
Potenza apparente nominale dell'impianto	potenza apparente nominale di un impianto è la somma, espressa in MVA, delle potenze apparenti nominali dei generatori che costituiscono l'impianto (art. 1, comma 1.1, lettera i), del. n. 280/07);	Indica la somma delle potenze apparenti nominali dei generatori elettrici principali che costituiscono l'impianto			MVA
Potenza attiva nominale dell'impianto	potenza attiva nominale di un impianto è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto (art. 1, comma 1.1, lettera k), del. n. 280/07);	Indica la somma delle potenze attive nominali dei generatori elettrici principali che costituiscono l'impianto	Dominio Potenza		
Numero Sezioni Termoelettriche		numero_sezioni_termoelettriche: numero delle singole <b>sezioni</b> termoelettriche di generazione che costituiscono l'impianto (attributo ricavato).	Numero	Intero	
Numero Gruppi Generazione		numero_gruppi_generazione: numero dei singoli <b>gruppi di generazione</b> che costituiscono l'impianto (attributo ricavato)	Numero	Intero	
Flag Policombustibile		policombustibile: flag che specifica se l'impianto è in grado di utilizzare più di un tipo di <b>combustibile</b> . Ciò può avvenire o a seguito della presenza di uno o più gruppi di generazione policombustibili o a seguito della presenza di più gruppi di cui almeno uno è in grado di utilizzare un tipo di combustibile diverso da quello utilizzato dagli altri gruppi (attributo ricavato).	Flag		
Flag Cocombustione		cocombustione: flag che specifica se almeno un <b>gruppo di generazione</b> dell'impianto è in grado di produrre energia elettrica mediante combustione contemporanea di diversi combustibili. Gli impianti di cocombustione sono un sottotipo di impianti policombustibile (attributo ricavato).	Flag		

Denominazione	Note	Descrizione da Allegato C	Dominio	Formato	Unità di Misura
Flag Ibrido		ibrido: flag che specifica se l'impianto è in grado di produrre energia elettrica utilizzando sia fonti rinnovabili, sia fonti non rinnovabili. Sono inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che sono in grado di produrre energia elettrica mediante combustione contemporanea di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili. Ciò può avvenire o a seguito della presenza di uno o più <b>gruppi di generazione</b> ibridi o a seguito della presenza di più gruppi di cui almeno uno è in grado di utilizzare fonti rinnovabili/non rinnovabili a fronte dell'utilizzo da parte degli altri gruppi di fonti non rinnovabili/rinnovabili. Gli impianti ibridi sono un sottotipo di impianti policombustibile (attributo ricavato).	Flag		

## Sezione

Denominazione	Note	Descrizione da Allegato C	Dominio	Formato	Unità di Misura
Codice Sezione		id: identificativo numerico o alfanumerico della sezione.	Codice Sezione		
Codice Impianto		Id_impianto: identificativo dell'impianto	Codice Impianto		
Cod Tipo Tecnologia		id_tipo_tecnologia: identificativo del tipo di tecnologia della sezione; fa riferimento all'attributo "id" della dimensione "tipo_tecnologia"	Codice Tipo Tecnologia		
Cod Sottotipo Tecnologia		id_sottotipo_tecnologia: identificativo del sottotipo di tecnologia della sezione; fa riferimento all'attributo "id" della dimensione "sottotipo_tecnologia"	Codice Sottotipo Tecnologia		
Data Inizio Validità		Numeroora_da: numero di ora che definisce l'inizio del periodo di validità della configurazione	Data		
Data Fine Validità		Numeroora_a: numero di ora che definisce la fine del periodo di validità della configurazione "numeroora" della dimensione "Tempo"	Data		
Potenza Motori Primi	potenza nominale dei motori primi che costituiscono la sezione.	potenza_nominale: potenza nominale dei motori primi	Potenza		
Potenza apparente nominale della sezione	potenza apparente nominale della sezione è la somma, espressa in MVA, delle potenze apparenti nominali dei generatori che costituiscono la sezione;	Indica la somma delle potenze apparenti nominali dei generatori elettrici principali che costituiscono la sezione			MVA

Denominazione	Note	Descrizione da Allegato C	Dominio	Formato	Unità di Misura
Potenza attiva nominale della sezione	potenza attiva nominale della sezione è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono la sezione;	Indica la somma delle potenze attive nominali dei generatori elettrici principali che costituiscono la sezione	Dominio Potenza		
Potenza Efficiente Lorda		potenza_efficiente_lorda: potenza efficiente lorda della sezione di generazione;	Potenza		
Potenza Efficiente Netta		potenza_efficiente_netta: potenza efficiente netta della sezione di generazione;	Potenza		
Flag Policombustibile		policombustibile: flag che specifica se la sezione è in grado di utilizzare più di un tipo di <b>combustibile</b>	Flag		
Flag Cocombustione		cocombustione: flag che specifica se almeno un <b>gruppo di generazione</b> della sezione è in grado di produrre energia elettrica mediante combustione contemporanea di diversi combustibili. Le sezioni di cocombustione sono un sottotipo di sezioni policombustibile .	Flag		
Flag Ibrido		ibrido: flag che specifica se la sezione è in grado di produrre energia elettrica utilizzando sia fonti rinnovabili, sia fonti non rinnovabili. Sono inclusi le sezioni di cocombustione, vale a dire le sezioni che sono in grado di produrre energia elettrica mediante combustione contemporanea di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili. Ciò può avvenire o a seguito della presenza di uno o più <b>gruppi di generazione</b> ibridi o a seguito della presenza di più gruppi di cui almeno uno è in grado di utilizzare fonti rinnovabili/non rinnovabili a fronte dell'utilizzo da parte degli altri gruppi di fonti non rinnovabili/rinnovabili. le sezioni ibridi sono un sottotipo di impianti policombustibile	Flag		

### Gruppo di Generazione

Denominazione	Note	Descrizione da Allegato C	Dominio	Formato	Unità di Misura
Codice Gruppo di Generazione		id: identificativo numerico o alfanumerico del gruppo di generazione	Codice gruppo		
Cod Sezione		id: identificativo numerico o alfanumerico della sezione.	Codice sezione		
CP o POC		Rappresenta il codice identificativo del punto di connessione alla rete così come definito dal gestore di rete cui il gruppo è connesso			
Data Primo Parallelo	Fonte del dato: Gestore di Rete	data_ primo_ parallelo: indica la data in cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale	Data		
Data Esercizio	Fonte del dato: Gestore di Rete	data_ esercizio: data di entrata in esercizio del singolo gruppo di generazione così come comunicata al gestore di rete e, nei casi previsti dal d.lgs. n. 504/95, riportata nella denuncia UTF di apertura di officina elettrica.	Data		

Data Inizio Validità		numeroora_da: numero di ora che definisce l'inizio del periodo di validità della configurazione	Data		
Data Fine Validità		numeroora_a: numero di ora che definisce la fine del periodo di validità della configurazione "numeroora" della dimensione "Tempo"	Data		
Potenza Motori Primi	Potenza nominale dei motori primi che costituiscono il gruppo di generazione	potenza_nominale dei motori primi	Potenza		
Potenza Efficiente Lorda		potenza_efficiente_lorda: potenza efficiente lorda del gruppo di generazione;	Potenza		
Potenza Efficiente Netta		potenza_efficiente_netta: potenza efficiente netta del gruppo di generazione;	Potenza		
Livello di Tensione Connessione Rete		tensione_connessione_rete: livello di tensione di connessione del gruppo di generazione alla rete elettrica	Livello Tensione		

### Generatore Elettrico principale

Denominazione	Note Terna	Descrizione da Allegato C	Dominio	Formato	Unità di Misura
Codice Generatore Elettrico Principale		id: identificativo numerico o alfanumerico del singolo generatore elettrico	Codice		
Codice Gruppo di Generazione		id_gruppo_generazione: identificativo del gruppo di generazione a cui il generatore elettrico appartiene; fa riferimento all'attributo "id" della dimensione "Gruppo di generazione".	Codice		
Data Primo Parallelo			Datetime		
Data Inizio Validità		numeroora_da: ora di inizio in cui sono valide le specifiche per il generatore considerato; fa riferimento all'attributo "numeroora" della dimensione "Tempo".	Intervallo Validità		
Data Fine Validità		numeroora_a: ora di fine in cui sono valide le specifiche per il generatore considerato; fa riferimento all'attributo "numeroora" della dimensione "Tempo".	Intervallo Validità		
Tipo Generatore Elettrico		tipo: tipologia del generatore elettrico. Può assumere i seguenti valori: "sincrono" o "asincrono".	Codice		
Sottotipo Generatore Elettrico		sottotipo: da compilarsi solo nel caso di impianto eolico. Può assumere i seguenti valori : "asincrono a gabbia di scoiattolo", "asincrono a doppia alimentazione", ecc.	Codice		
Potenza apparente nominale del generatore	potenza apparente nominale di un generatore è il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo, come fissato all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminato a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario (art. 1, comma 1.1, lettera h), del. n. 280/07);	Indica la potenza apparente nominale del generatore elettrico principale.			MVA

Potenza attiva nominale del generatore	potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario (art. 1, comma 1.1, lettera j), del. n. 280/07);	Indica la potenza attiva nominale del generatore elettrico principale.	Dominio Potenza		
--	--	--	-----------------	--	--

### Motore Primo

Denominazione	Note Terna	Descrizione da Allegato C	Dominio	Formato	Unità di Misura
Codice Motore Primo		id: identificativo del singolo motore primo.	Codice		
Codice Generatore		id_generatore: identificativo del generatore elettrico a cui il motore primo è collegato.	Codice		
Data Inizio Validità		numeroora_da: numero di ora che definisce l'inizio del periodo di validità della configurazione	Data Validità		
Data Fine Validità		numeroora_a: numero di ora che definisce la fine del periodo di validità della configurazione "numeroora" della dimensione "Tempo"	Data Validità		
Tipo Motore Primo		tipo: identificativo del tipo di motore primo.	Codice		
Potenza Nominale Motore Primo		potenza_nominale_motore: potenza nominale del motore primo;	Potenza		

### Tipo Tecnologia

Denominazione	Note	Descrizione da Allegato C	Dominio	Formato	Unità di Misura
Codice Tecnologia		id: codice numerico o alfanumerico identificativo del tipo di tecnologia.	Codice Tipo Tecnologia	Alfanumerico di 1 carattere	
Nome Tecnologia	Questo campo deve prevedere la possibilità di poter selezionare una delle tipologie previste dal campo	nome_tecnologia: nome identificativo del tipo di tecnologia.	Stringa	Alfanumerico di 100 caratteri	

	<p><b>"descrizione"</b> presente nella specifica</p> <p><b>"Tipo_tecnologia"</b> presente negli allegati A, B e C della delibera n. 115/08</p>			
--	--	--	--	--

### Sottotipo Tecnologia

Denominazione	Note	Descrizione da Allegato C	Dominio	Formato	Unità di Misura
Codice Sottotipo Tecnologia		id: codice numerico o alfanumerico identificativo del sottotipo di tecnologia.	Codice Sottotipo Tecnologia	Numerico	
Codice Tipo Tecnologia		id_tecnologia: codice numerico o alfanumerico identificativo del tipo di tecnologia a cui il sottotipo appartiene.	Codice Tipo Tecnologia		
Nome Sottotipo Tecnologia	Questo campo deve prevedere la possibilità di poter selezionare una delle sottotecnologie previste dal campo <b>"descrizione"</b> presente nella specifica <b>"Sottotipo_tecnologia"</b> presente negli allegati A, B e C della delibera n. 115/08	nome_sottotecnologia: nome identificativo del sottotipo di tecnologia.	Stringa	Alfanumerico di 100 caratteri	

### Combustibile

Denominazione	Note	Descrizione da Allegati TIMM	Dominio	Formato	Unità di Misura
Codice Combustibile		id: identificativo numerico o alfanumerico del combustibile.	Codice Combustibile	Stringa alfanumerica di 8 caratteri	
Nome Combustibile	Questo campo deve prevedere la possibilità di poter selezionare uno degli attributi previsti dal campo <b>"nome"</b> presente nella specifica <b>"Combustibili"</b> presente negli allegati A, B e C della delibera n. 115/08.	nome: nome descrittivo del combustibile.	Descrizione	Stringa alfanumerica di 100 caratteri	
Valore PCI		pci: valore numerico del potere calorico inferiore (espresso in MWh/unita_di_combustibile).	Numero		MWh/unita_di_combustibile
Valore Emissioni CO2		emissioni_co2: valore numerico della quantità di CO2 prodotta (espresso in tCO2/MWh di combustibile).	Numero		tCO2/MWh

Unità di Combustibile		unita_di_combustibile: unità di misura del combustibile.	Stringa	Stringa alfanumerica di 50 caratteri	
-----------------------	--	--	---------	--------------------------------------	--

Combustibile di gruppo

Denominazione	Note Terna	Descrizione da Allegato C	Dominio	Formato	Unità di Misura
Codice gruppo		Gruppo di produzione Termoelettrica	Codice gruppo		
Numero Ora		Dato orario inviato 'consolidato' ed inviato il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento	Tempo		
Codice Combustibile		il mix di combustibili orario utilizzato per ciascuna unità di produzione termoelettrica.	Codice Combustibile		



## Anagrafica Operatore

Denominazione	Note	Descrizione da Allegato C	Dominio	Formato	Unità di Misura
Codice Operatore	E' il codice identificativo dell'operatore nel settore elettrico e verrà definito nell'ambito dell'anagrafica operatore. Transitoriamente si utilizzerà il codice ETSO identificativo dell'Operatore, laddove presente, o in mancanza la P. IVA dell'Operatore.	id: identificativo numerico o alfanumerico dell'operatore del sistema elettrico	Codice Operatore	Stringa di 20 caratteri	
P_IVA		P. IVA dell'Operatore	Stringa	Alfanumerico di 16 caratteri	
Ragione Sociale		ragione_sociale: ragione sociale del produttore.. Nel caso di azienda individuale o persona fisica coincide con Nome Cognome.	Stringa	Alfanumerico di 100 caratteri	
Codice fiscale		Codice fiscale dell'Operatore			
Flag Proprietario		flag che specifica se l'Operatore è un Proprietario di impianto.	Flag		
Flag Produttore		flag che specifica se l'Operatore è titolare di convenzione con GSE	Flag		
Flag Utente Dispacciamento		flag che specifica se l'Operatore è Utente del Dispacciamento	Flag		
Flag Operatore di Mercato	Non gestita sino all'implementazione dell'anagrafica unica degli operatori	flag che specifica se l'Operatore è Operatore di Mercato	Flag		
Sede legale		Indirizzo della sede legale dell'Operatore.			
Gruppo operatore	Campo comunicato dalla Direzione Mercati dell'AEEG.	Nome che definisce il gruppo a cui l'operatore appartiene.			

Denominazione	Note	Descrizione da Allegato C	Dominio	Formato	Unità di Misura
Configurazione operatore	Campo comunicato dalla Direzione Mercati dell'AEEG.	Nome che definisce la configurazione di raggruppamento tra nome_operatore e gruppo_operatore. Le configurazioni permettono di gestire vari raggruppamenti, riferiti ad intervalli temporali o a scopi differenti.			
Data Inizio Validità		numeroora_da: ora di inizio in cui sono valide le specifiche dell'operatore.	Data Validità		
Data Fine Validità		numeroora_a: ora di fine in cui sono valide le specifiche dell'operatore.	Data Validità		